

STATUTO "AGLAIA ASSOCIAZIONE PER L'ASSISTENZA PALLIATIVA"

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1) COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione denominata Aglaia Associazione per l'Assistenza palliativa
- *Organizzazione di Volontariato (in sigla ODV)*

ART. 2) SEDE-DURATA

L'Associazione ha sede legale a Spoleto, Via Posterna, 4 ed ha durata illimitata.
Essa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea ordinaria, sedi secondarie,
e amministrative, sezioni locali.
La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà
intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) DISCIPLINA

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della normativa
sugli Enti del Terzo Settore di cui al D.lgs. n.117/2017 dettata per le associazioni,
dalla normativa vigente e dai principi dell'ordinamento giuridico.
L'Associazione non ha fini di lucro.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e
collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di
recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO II

Stampa illeggibile
19 APR 2021
3
Per il Direttore
Renata Protti



Alba

AGLAIA
Associazione per l'Assistenza Palliativa
Presidente
Manuela Dechi

FINALITA'**ART. 4) SCOPI**

L'Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare gli scopi dell'Associazione, espressi dal motto "Curare anche quando non si può guarire" sono:

a) Riaffermare il valore della qualità di vita nella sofferenza e nella morte, promuovendo una cultura che riconosce piena dignità e diritto all'autodeterminazione della persona adulta e bambino malata affetta da patologia inguaribile;

b) Risalire alle origini ed al significato più autentico del prendersi cura della complessità dei bisogni, riscoprendone la componente di solidarietà attiva verso la persona malata e, qualora lo voglia, del suo nucleo amicale e familiare così da garantirgli il diritto alla pianificazione condivisa delle cure all'interno di una piena e significativa relazione umana con l'equipe curante;


c) Attivare e sostenere nuovi modelli di intervento sanitario e sociale basati sull'integrazione delle figure professionali che si prendono cura della persona malata, sia per un maggior raccordo delle diverse fasi dell'assistenza e dei diversi setting assistenziali, che per la completezza della risposta da dare ai vari aspetti della sofferenza fisica, psicologica, familiare e spirituale come definito dalla legge 38/2010 e dalla legge 219/2017;

d) Consentire, seguendo le modalità indicate e definite dalla legge 38/2010 e 219/2017, la formazione di equipe curanti, multidisciplinari che operino all'interno e in condivisione con la rete locale di cure palliative, per l'assistenza della persona malata affetta da patologia cronica in fase avanzata e fino alla morte,

Anna Clara

AGIAIA
associazione per l'Assistenza Palliativa
i. Presidente

Mario Cecchi



supportando la famiglia durante la malattia e al momento del lutto.

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017, prevalentemente a favore di terzi:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni.

Gli scopi dell'Associazione sono perseguiti attraverso:

- Sensibilizzazione, supporto competente alle Istituzioni per la creazione di percorsi assistenziali rispondenti a quanto definito dalla legge 38/2010 e decreti attuativi e dalla legge 219/2017, rispondente al concetto di complessità dei bisogni delle persone affette da patologie inguaribili;
- Formazione specifica e continua dei propri operatori sanitari e dei volontari;
- Assistenza clinica multiprofessionale nei diversi setting assistenziali previsti dalla legge, anche in forma di consulenza;
- Sensibilizzazione della popolazione ai temi del fine vita;
- Promozione di riflessioni laiche in ambito di bioetica clinica e di biodiritto;
- Formazione di operatori e volontari di altri contesti e organizzazioni.

Possono, in base alle risorse disponibili, inoltre essere perseguiti attraverso:

- Ricerca
- Sostegno alla Società Italiana di Cure Palliative
- Sostegno alla Federazione Italiana Cure Palliative

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle

Anna Ruff

AGLAI A
Associazione per l'Assistenza Palliativa
di Prato
Massimo Decchi



sopra riportate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo.

TITOLO III

SOCI

ART. 5) Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti, ad eccezione dei soci minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. I soci possono essere:

Ordinari: tutte le persone fisiche o giuridiche o enti dotati di personalità giuridica che si impegnano a versare ogni anno la quota stabilita dal Consiglio Direttivo; hanno diritto di voto se in regola con il versamento con la quota associativa annuale anche se fatto prima dell'inizio dell'assemblea. Le persone giuridiche dovranno nominare un rappresentante e comunicarlo in sede di iscrizione per iscritto al Consiglio Direttivo. Questo parteciperà alle Assemblee e avrà diritto di voto in nome dell'ente che rappresenta.

Onorari: vengono ammessi su invito del Presidente e/o del Consiglio Direttivo e sono coloro che per qualsiasi motivo, pur non facendo parte dell'Associazione si sono impegnati in qualsiasi forma per il buono sviluppo dell'Associazione. Vengono decisi all'unanimità da parte del Consiglio

Stella Blu

AGLAIA
Associazione per l'Assistenza Patitiva
Presidente

Maria Cecchi

Direttivo, non devono pagare alcuna quota annuale e hanno diritto di voto.

ART. 6) Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.


ART. 7) I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 8) Lo status di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che

Attilio Berti



AGLAIA
Associazione per l'Assistenza Paterna
Presidente
Mario Develin

risultino inadempienti al versamento della quota associativa annuale. Apposito regolamento interno (adottato in conformità al presente statuto) potrà disciplinare criteri, limiti, condizioni dell'espulsione per morosità da parte del Consiglio Direttivo,

c. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in maniera definitiva.

SOSTENITORI

ART. 9) L'associazione si avvale anche di sostenitori, ovvero di coloro che non costantemente versano la quota annuale ma aiutano comunque l'Associazione con versamenti anche per importi superiori alla quota annua stabilita dal Consiglio.

VOLONTARI

ART. 10) L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri volontari per il perseguimento dei fini istituzionali.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ed idoneamente documentate.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'attività dei volontari è organizzata e supervisionata dal coordinatore dei

Anna Carr



AGLAIA
Associazione per l'Assistenza Pazientiva
Mario Cleech
Presidente

volontari stessi.

I volontari dell'Associazione sono soci di diritto.

ART. 11) Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, Enti sostenitori dell'associazione, le Associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Organo di controllo, anche monocratico, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello

Abdulla Ghor

AGLAIA
Associazione per l'Assistenza Palliativa
i. Presidente
Mario Ricci



svolgimento della funzione.

ART. 13) L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:


- a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'Associazione;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi;
- g. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

1. deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione;
2. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del

Adelmo P...



AGLAIA
Associazione per l'Assistenza Patritiva
e Presidenza
Mario Cecchi

giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 14) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Le assemblee possono essere svolte, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri, oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente dell'assemblea, dal Segretario verbalizzante, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 15) Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima. La delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri

Attilio Cibr

AGLAIA
Associazione per l'Assistenza Paffettiva
ai Presidenti

Mario Puccini

due associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal Titolo

16) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto. Con l'avviso di convocazione l'espressione del voto può essere prevista anche in via elettronica o per corrispondenza. Se l'assemblea viene svolta con mezzi di telecomunicazione, il voto potrà essere espresso anche per via elettronica o per corrispondenza.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ART. 17) Il Consiglio Direttivo è composto da nove consiglieri eletti dall'Assemblea scelti auspicabilmente tra i soci, i sostenitori, i volontari, gli operatori sanitari della rete territoriale di cure palliative e operatori sanitari generici.

Il Consiglio resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Alberto Cent

AGLAIA
Associazione per l'Assistenza Palliativa
il Presidente
Mario Stuchi



Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 18) Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche mediante mezzi di telecomunicazione ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e comunque almeno una volta ogni tre mesi, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 19) Il Consiglio Direttivo:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. delibera e stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);
- g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento; potrà inoltre prevedere quote straordinarie (vedi anche art.25)

Assemblea

AGLAIA
Associazione per l'Assistenza Psichiatrica
& Psicoeducativa
Mario Cecchi



h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 20) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il

Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 21) Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

ART. 22) Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 23) L'Organo di Controllo, qualora istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche

Agella Cbr

AGLAIA
Associazione per l'Assistenza Patitiva
Presidente

Manni Decechi

tra persone non soci.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento

Interno;

- controlla l'amministrazione dell'Associazione;

accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017

TITOLO V

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 24) Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile e può essere alimentato dalle seguenti risorse:

- a) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b) dai contributi di sostenitori dell'associazione;
- c) dai contributi dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di



Anna Sals

AGLAIA
Associazione per l'Assistenza Patitiva
f. Presidente
Mario Cuccini

specifiche e documentate attività o progetti;

d) da rimborsi derivanti da Convenzioni con gli Enti Pubblici;

e) dai contributi degli organismi internazionali;

f) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

g) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

h) da rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività di interesse generale svolta;

i) dai proventi delle iniziative promosse dal Consiglio Direttivo e da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale e/o produttive marginali, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, oggi del Terzo Settore per le Organizzazioni di volontariato, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto delle finalità istituzionali.

Art. 25) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

TITOLO VI

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 26) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci dell'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 27) Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal

Anna Pini

AGLAIA
Associazione per l'Assistenza Patiativa
Presidente
Maria Cecilia

primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal

Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato

dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella

attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse,

deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

TITOLO VII

DIPENDENTI E COLLABORATORI

ART. 28) Per le proprie finalità l'Associazione può inoltre assumere lavoratori

dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura,

esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti

occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e comunque non oltre i limiti di

Legge. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere

superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. L'attività dei professionisti

sanitari è anch'essa organizzata e supervisionata dal responsabile clinico dell'equipe

di cure palliative.

TITOLO VIII

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 29) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea

dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 30) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più

liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo

settore che siano Organizzazioni di Volontariato, o per fini di pubblica utilità conformi

Anna Deur

AGLAIN
Associazione per l'Assistenza Palliativa
Presidente
Maria Ricci

ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

FIRMA PRESIDENTE

FIRMA SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA


AGLAIA
Associazione per l'Assistenza Politiva
Il Presidente
Adriano Caci

Adriano Caci

